

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6771 R Concerne	6 giugno 2013	CONSIGLIO DI STATO

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 27 marzo 2013 concernente la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica delle norme sulla competenza del Consiglio di Stato nell'ambito dell'esame delle iniziative popolari

Ci preghiamo presentarvi il rapporto relativo alla modifica, proposta dal Consiglio di Stato, della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) che riguarda il ruolo e le competenze del Consiglio di Stato nella trattazione di un'iniziativa popolare costituzionale (riforma parziale) e legislativa, presentata in forma elaborata o in forma generica.

Per maggiori dettagli e riferimenti si rinvia al testo del messaggio.

I. IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI STATO NELLA TRATTAZIONE DELLE INIZIATIVE POPOLARI

1.- Secondo gli art. 131 cpv. 2 e 135 cpv. 2 LEDP, riferiti all'iniziativa costituzionale e legislativa, presentate in forma generica, il Gran Consiglio elabora il progetto e si avvale del Consiglio di Stato, che in ogni caso può presentare un rapporto.

In caso di iniziativa elaborata, costituzionale o legislativa, il Consiglio di Stato non avrebbe invece né l'obbligo né la competenza di presentare un rapporto, anche se esso lo ha fatto in diverse occasioni (menzionate nel messaggio) e da ultimo col messaggio 6732 relativo all'iniziativa costituzionale elaborata "Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico" nel quale anticipava già l'intenzione di presentare il messaggio di cui al presente rapporto. In base al testo della legge attuale, il Consiglio di Stato dovrebbe limitarsi ad intervenire nei dibattiti parlamentari e a dare - o non dare - la sua adesione ad un eventuale controprogetto del Gran Consiglio (art. 131 cpv. 5 e 6, art. 135 cpv. 3 e 4 LEDP).

II. LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LEDP

2.- Il Consiglio di Stato, dopo aver riassunto gli iter attualmente validi per le iniziative parlamentari per la revisione parziale della Costituzione o in materia legislativa (elaborate o generiche) che gli consentono di presentare un messaggio, ritiene che un'analoga soluzione, debitamente adeguata, possa essere adottata anche per le iniziative popolari in forma generica o elaborata, costituzionali o legislative.

Il Consiglio di Stato ritiene nondimeno che se tutti i termini stabiliti dalla Costituzione e dalla legge per la trattazione parlamentare delle iniziative popolari e per l'organizzazione degli scrutini sono termini d'ordine, poiché il loro mancato ossequio non può essere efficacemente sanzionato, quello di due mesi per comunicare al Gran Consiglio se intende

esprimersi sulla domanda dev'essere considerato perentorio, nel senso che, trascorso questo termine, il Consiglio di Stato perderebbe il diritto di allestire un rapporto e di fare le sue proposte. Con questo rapporto, il Consiglio di Stato potrà esprimersi sulla ricevibilità dell'iniziativa ma anche sulla sua opportunità, proponendo al Parlamento di accoglierla o di respingerla. Il rapporto del Consiglio di Stato dovrà essere rassegnato entro 9 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati relativi alla domanda: questo termine - d'ordine - dovrebbe consentire al Gran Consiglio di pronunciarsi entro i termini altrettanto ordinatori previsti dalla Costituzione e dalla legge per esaminare la ricevibilità dell'iniziativa e per concludere le sue deliberazioni. Ciò dovrebbe altresì permettere al Consiglio di Stato di organizzare lo scrutinio entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

3.- L'art. 132 LEDP disciplina il caso particolare dove la domanda di iniziativa costituzionale generica o elaborata contiene, su un singolo oggetto, due varianti. Questa norma viene adattata per consentire al Governo (nello spirito della presente modifica di legge) di esprimersi e di presentare un rapporto anche dinanzi ad un'iniziativa elaborata che contempla due varianti.

4.- Il Consiglio di Stato ritiene che le modifiche proposte non necessitino di una preventiva riforma della Costituzione cantonale (segnatamente dell'art. 45). Queste modifiche, in ogni caso, non scalfiscono i principi posti dalla Costituzione cantonale in merito al coinvolgimento del Governo in materia.

5.- La presente modifica dell'art. 131 consente di rimediare al mancato adeguamento del termine entro il quale il Gran Consiglio deve concludere le sue deliberazioni in caso di iniziativa per la revisione parziale della Costituzione, che nel frattempo è stato ridotto da 2 anni a 18 mesi (cfr. nuovo art. 89 cpv. 2 Cost. cant., BU 2005 363).

6.- La proposta di modifica consente infine di porre l'art. 137 cpv. 1 LEDP in conformità con gli art. 46 cpv. 1 e 90 cpv. 2 Cost. cant.

III. LAVORI COMMISSIONALI

7.- La Commissione condivide l'opinione espressa nel messaggio secondo la quale l'esclusione del Consiglio di Stato dalla procedura di trattazione e di esame di un'iniziativa popolare elaborata non è sorretta da motivi oggettivi ed è di difficile comprensione. Tale esclusione può anche condurre a risultati insoddisfacenti dal profilo istituzionale. Una domanda di iniziativa concerne infatti in modo palese il Consiglio di Stato, indipendentemente dalla sua forma di proposta generica o di progetto elaborato, poiché la responsabilità dell'esecuzione dell'atto normativo che verrà eventualmente adottato in seguito all'accoglimento della domanda incomberà alla fin fine al Governo. Inoltre, è anche importante, nei rapporti fra i due poteri, che il Gran Consiglio, prima di determinarsi sull'iniziativa e presentare ai cittadini le sue proposte, conosca l'opinione dell'autorità esecutiva. In tal senso si esprime anche la dottrina giuridica.

8.- Il Consiglio di Stato deve avere in ogni caso la possibilità di presentare un rapporto e di sottoporre al Parlamento la propria opinione, senza fare distinzioni fra iniziativa popolare generica e iniziativa popolare elaborata. Ciò alla stregua del Consiglio federale e di quanto avviene in vari altri Cantoni (citati con riferimenti nel messaggio).

9.- Va altresì aggiunto che questa stessa commissione, per prassi, ha sempre chiesto al Consiglio di Stato di esprimersi su iniziative popolari o legislative elaborate e sarebbe incoerente non appoggiare la modifica legislativa ora proposta.

10.- Prima che il Potere giudiziario abbia se del caso a doversi chinare sulla conformità di una riforma costituzionale o in materia legislativa, siano tali proposte provenienti da iniziative parlamentari o popolari, generiche o elaborate, la Commissione ritiene più che opportuno che gli altri due Poteri dello Stato (Legislativo ed Esecutivo) abbiano a confrontarsi e a conoscere i pareri di entrambi, senza distinguo ingiustificati.

V. CONCLUSIONI

Alla luce di tutte queste considerazioni, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici propone al Parlamento di approvare le modifiche di legge che accompagnano il messaggio, le quali peraltro codificano e precisano una prassi già consolidata.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Matteo Quadranti, relatore

Agustoni - Bacchetta-Cattori - Bergonzoli - Caimi -

Cavalli - Cereghetti - Giudici - Gysin - Mellini -

Ortelli - Pagnamenta - Ponzio-Corneo - Viscardi